doganale comune e di un tasso di trasformazione del granoturco in glucosio di 161 chilogrammi di granoturco per 100 chilogrammi di glucosio, il prezzo da prendere in considerazione per il glucosio contenuto nei prodotti esportati è attualmente di 34,92 DM per 100 chilogrammi;

Considerando per contro che il prezzo medio praticato nella Repubblica federale di Germania per il granoturco destinato alla fabbricazione del glucosio può essere fissato attualmente a 24,75 DM per 100 chilogrammi; che, tenuto conto del tasso di trasformazione suddetto, può essere preso in considerazione un prezzo di 39,85 DM per 100 chilogrammi di glucosio nella Repubblica federale di Germania;

Considerando che il prezzo medio attualmente praticato per la pasta per fondenti venduta franco frontiera, non sdoganata, esclusa la tassa di compensazione, è di 64 DM per 100 chilogrammi;

Considerando che dai dati suddetti risulta che gli elementi presi in considerazione per la determinazione della tassa di compensazione, la cui riscossione è stata autorizzata con la suindicata decisione della Commissione del 5 luglio 1962 hanno subito alcune modifiche e che si devono pertanto modificare gli importi di detta tassa di compensazione,

**HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

Gli importi della tassa di compensazione fissati nella decisione della Commissione del 5 luglio 1962, per quanto riguarda le importazioni nella Repubblica federale di Germania, di pasta per fondenti (voce della tariffa doganale comune ex 17.04 C) sono modificati nel modo seguente:

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione sia riscossa dallo Stato membro esportatore, il suo importo per 100 chilogrammi di pasta per fondente è fissato, per le importazioni nella Repubblica federale di Germania:

— in provenienza dal Regno del Belgio, a 111,62 Fr. b.

— in provenienza dalla Repubblica francese. a 11,02 Fr. f.

— in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, a 8,08 Fl.

2. Nel caso in cui la tassa sia riscossa dalla Repubblica federale di Germania, il suo importo è fissato a 10,49 DM per 100 chilogrammi di pasta per fondente.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione di pasta per fondente in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione di un importo pari a 12,71 DM per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1963.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

## Decisione della Commissione che modifica la propria decisione del 5 luglio 1962, relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi

**(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)**

(63/192/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio, del 4 aprile 1962 [2], che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.

[2] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.

Vista la decisione della Commissione del 5 luglio 1962 (1) relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

Considerando, per quanto concerne lo zucchero contenuto nei biscotti e nelle cialde, quando tali prodotti vengono esportati verso la Repubblica federale di Germania, che occorre, tenuto conto del movimento al rialzo manifestatosi sul mercato mondiale dello zucchero, prendere in considerazione un corso medio di 50 DM per 100 chilogrammi, che, maggiorato del prelievo fissato in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del Trattato, risulta pari a 68 DM per 100 chilogrammi;

Considerando che il prezzo all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi del grano tenero contenuto nei biscotti e nelle cialde corrisponde al corso del mercato mondiale di detto cereale e che si deve attualmente prendere in considerazione un prezzo medio di 25,37 DM per 100 chilogrammi;

Considerando, per contro, che il prezzo medio praticato per il frumento nella Repubblica federale di Germania è attualmente pari a 50,92 DM per 100 chilogrammi;

Considerando che il prezzo medio attualmente praticato per i biscotti e le cialde franco frontiera, non sdoganati, esclusa la tassa di compensazione, all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi, è di 172 DM per 100 chilogrammi;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1965/62.

Considerando che dai dati suddetti risulta che gli elementi presi in considerazione per la determinazione della tassa di compensazione la cui riscossione è stata autorizzata con la suddetta decisione della Commissione del 5 luglio 1962, hanno subito sensibili modifiche; che si devono pertanto modificare gli importi di detta tassa di compensazione;

Considerando che la classificazione dei biscotti e delle cialde in categorie definite dalle rispettive proporzioni di frumento e di zucchero contenute, nonchè la determinazione di una tassa forfettaria per ciascuna di dette categorie sono idonee a garantire una tassazione compensativa più precisa di quella risultante dall'applicazione di una tassa forfettaria unica,

**HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

Le tasse di compensazione stabilite con la decisione della Commissione del 5 luglio 1962, per quanto riguarda le importazioni nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde (voce della tariffa doganale comune ex 19.08) sono sostituite dalle tasse indicate qui di seguito.

1. Per le importazioni in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, le tasse di compensazione sono fissate, secondo la categoria dei prodotti cui si riferiscono e a seconda che siano riscosse all'importazione o all'esportazione, agli importi indicati nella seguente tabella:

| Categoria | Composizione del prodotto per 100 kg. | | Tassa di compensazione riscossa dallo Stato membro | |
|---|---|---|---|---|
| | Frumento | Zucchero | importatore (DM/100 kg.) | esportatore (Fl./100 kg.) |
| 1 | fino a 70 incluso | fino a 5 incluso | — | — |
| 2 | — idem — | da 5 escluso a 20 incluso | 0,88 | 0,68 |
| 3 | — idem — | da 20 escluso a 25 incluso | 2,— | 1,54 |
| 4 | — idem — | da oltre 25 | 3,13 | 2,41 |
| 5 | da 70 escluso a 100 incluso | fino a 5 incluso | 0,22 | 0,17 |
| 6 | — idem — | da 5 escluso a 20 incluso | 4,72 | 3,64 |
| 7 | — idem — | da 20 escluso a 25 incluso | 5,84 | 4,50 |
| 8 | — idem — | da oltre 25 | 6,97 | 5,37 |
| 9 | da oltre 100 | fino a 5 incluso | 4,05 | 3,12 |
| 10 | — idem — | da 5 escluso a 20 incluso | 8,55 | 6,58 |
| 11 | — idem — | da 20 escluso a 25 incluso | 9,67 | 7,45 |
| 12 | — idem — | da oltre 25 | 10,80 | 8,32 |

2. La Repubblica federale di Germania applica alle importazioni di biscotti e di cialde in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione di un importo pari a quella che essa applica secondo la composizione dei prodotti all'importazione in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1963.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

## Decisione della Commissione relativa ad una nuova modifica della propria decisione del 9 ottobre 1962, che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle dure e di confetti in provenienza da alcuni Stati membri

**(I testi tedesco, francese e olandese sono i soli facenti fede)**

(63/193/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2], che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione del 9 ottobre 1962 [3], che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, caramelle dure (zucchero cotto) e di confetti in provenienza da alcuni Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 18 dicembre 1962 [4] con la quale viene modificata e prorogata la succitata decisione del 9 ottobre 1962,

Considerando, per quanto concerne lo zucchero contenuto in tali prodotti quando questi sono esportati verso la Repubblica federale di Germania che occorre, tenuto conto del movimento al rialzo manifestatosi sul mercato mondiale dello zucchero, prendere in considerazione un corso medio di 50 DM per 100 kg, che, maggiorato del prelievo fissato in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato, risulta pari a 68 DM per 100 kg; che si deve pertanto modificare in conseguenza l'importo delle tasse di compensazione fissate con decisione della Commissione del 9 ottobre 1962, prorogata e modificata con decisione della Commissione del 18 dicembre 1962,

**HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

Gli importi delle tasse di compensazione fissati con decisione della Commissione del 9 ottobre 1962, modificata dall'articolo 2 della decisione della Commissione del 18 dicembre 1962, per le importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle dure e di confetti, in provenienza da alcuni Stati membri, sono modificati come segue:

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.

(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.

(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 123 del 26 novembre 1962, pag. 2742/62.

(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 24 del 15 febbraio 1963, pag. 273/63.